

Il professionista e le modalità della sua iscrizione all'IVA: attività di lavoro autonomo o d'impresa

di [Salvatore Dammacco](#)

Pubblicato il 21 Giugno 2021

Proponiamo una breve guida alla gestione dell'apertura della partita IVA del libero professionista: analisi della differenza fra professionista e imprenditore ed il caso dei professionisti iscritti e non iscritti agli albi.

Il lavoro autonomo iscrivibile all'albo professionale

Il lavoro autonomo presenta due vie di accesso:

- esercizio della professione con iscrizione all'albo professionale;
- esercizio della professione non protetta, esercitata in mancanza di albo professionale cui iscriversi.

Le attività professionali iscrivibili in un albo (si veda l'Allegato A) sono chiamate anche attività protette o regolamentate, per la presenza di un Ordine o Collegio che, nel vincolare gli iscritti ad osservare talune regole deontologiche, tendenti a regolamentare i rapporti tra gli iscritti e tra questi e la clientela, li protegge in quanto fa sentire la propria voce nell'ambito locale o nazionale a difesa degli interessi degli stessi professionisti.

Gli ordini professionali affondano le proprie origini nell'epoca medioevale, quando, nel XII secolo, sorsero le cosiddette Corporazioni delle arti e mestieri.

Più recentemente, e comunque circa 75 anni fa, nacquero gli attuali ordini professionali con l'emanazione del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.



L'art. 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, così definisce la professione regolamentata, per:

“professione regolamentata, si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”.

Quindi, si tratta di quelle attività ordinistiche esercitate da persone dotate di titoli professionali e che sono iscritte ad un ordine o collegio professionale.

In base all'art. 2229 c.c., è la legge che individua le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Lo stesso articolo demanda alle associazioni professionali (si deve intendere agli ordini e collegi) la verifica dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti, sotto la vigilanza dello Stato, salvo differente disposizione di legge.

Infine, contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione, è consentito di ricorrere in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Da un punto di vista di esercizio della professione, questa può essere esercitata: in forma individuale, in forma associata o in forma societaria.

L'art. 53, del [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), elenca i **redditi di lavoro autonomo**, tra i quali si evidenziano:

- **quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni.**

Subito dopo, si perimetra l'esercizio di arti e professioni, definendolo *“l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate”* come **redditi d'impresa** (Regolamentate nel capo VI, del D.P.R. n. 917/1986), compreso l'esercizio in forma associata delle attività di associazioni senza personalità giuridica costit

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento